COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 133 del 24/09/2026 **R.G. n. 712 del 24/09/2026**

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI NEI COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO". C.U.P.: E57H23001420007 - CORFERMA/NOMINA RUP E PROGETTISTI

Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI TINDARO PINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

PREMESSO che ai sensi del vigente Statuto del Comune di Sant'Angelo di Brolo, il Comune assume il ruolo di propulsore dello sviluppo locale mediante la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità. Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante "*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*", ed in particolare:

- ✓ l'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti;
- ✓ l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale "*Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo*

economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale";

- ✓ l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale "*Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni*";
- ✓ l'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale "*Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri*";
- ✓ l'articolo 3, comma 6, ai sensi del quale *"Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni";*

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del *"Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni"* di cui all'articolo 3 della medesima legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i "*piccoli Comuni*" che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il "*Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni*", adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;

VISTO il *"Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni",* pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio scorso e di cui, al fine di garantire la massima pubblicità, è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2023);

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia dell'11 settembre 2023, recante *"Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni"*, con il quale vengono fornite chiarimenti in merito alla presentazione delle domande;

DATO ATTO che l'Art. 3 – *in rubrica – Enti destinatari e modalità di partecipazione* - del Bando pubblico statuisce che:

1. *I destinatari del presente Bando sono i piccoli Comuni che rientrano nell'elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021.*
2. *Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Dpcm 16 maggio 2022, ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto. La presentazione del progetto da parte di ciascun Comune può essere fatta alternativamente con le seguenti modalità: singolarmente, in convenzione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, o per il tramite di un'Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene, secondo quanto previsto dal successivo comma 4.*
3. *In caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del*

progetto. All'inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l'Unione in caso di convenzione tra un Comune e un'Unione.

4. *Se la finalità del progetto rientra in una delle funzioni delegate a un'Unione di comuni, la domanda deve essere presentata dall'Unione e la delega della relativa funzione deve essere antecedente all'inoltro della domanda stessa. L'Unione, a pena di inammissibilità della domanda, può presentare progetti esclusivamente per i Comuni che rientrano nell'elenco di cui al citato Dpcm 23 luglio 2021.*
5. *A pena di inammissibilità della domanda, l'Unione può presentare un solo progetto per ciascuna funzione delegata e ogni progetto deve riguardare Comuni diversi.*
6. *Nel caso in cui per lo stesso Comune siano presentate più domande, ciascuna secondo una delle modalità alternative di cui al comma 2, prevale la domanda presentata tramite l'Unione di comuni o, in assenza, tramite convenzione, con conseguente inammissibilità di tutte le altre.*

DATO ATTO che l'Art. 4 – *in rubrica – Importo massimo e condizioni di erogazione del finanziamento* - del Bando pubblico statuisce che:

1. *L'importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l'importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l'Unione presenta il progetto.*
2. *Non sono ammesse a finanziamento le spese già sostenute prima della pubblicazione del presente Bando.*

ATTESO che l'Art. 5 – in rubrica - *modalità e termini di presentazione delle domande* – del Bando Pubblico di che trattasi, il quale statuisce che:

1. *1. Entro il termine perentorio di 25 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale, ciascun Ente, che intenda presentare la domanda di inserimento nel Piano, deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario accessibile dalla sezione "Bando piccoli Comuni" del sito del Dipartimento Casa Italia – https://www.casaitalia.governo.it. Le Unioni di comuni dovranno altresì indicare il numero di funzioni delegate per le quali intendono presentare progetti;*

ATTESO che l'Art. 6 – *in rubrica – Attribuzione dei punteggi* - del Bando pubblico statuisce che:

2. *Sulla base delle informazioni inserite nella procedura telematica, a ciascun progetto è attribuito un punteggio massimo di 100, nel rispetto degli specifici criteri di assegnazione di cui alla nota metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022.*
3. *Ai progetti presentati dai Comuni singolarmente è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,8. La decurtazione non è applicata ai progetti presentati da Comuni istituiti a seguito di fusioni, da Comuni in convenzione o da un'Unione di Comuni.*
4. *Ai progetti che non rientrano tra quelli prioritari secondo le tipologie di intervento individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,6.*

RILEVATO che a seguito di appositi incontri istituzionali sono stati definiti accordi programmatici tra i Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino, al fine di agire in forma associata per realizzare interventi consoni alle finalità di cui al Bando *de quo*;

CONSIDERATO:

- ✓ che, i Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino, oltre a far parte dell'Unione della Costa e dei Monti Saraceni – (Sant'Angelo di Brolo e Piraino), del Consorzio ECO3, del Consorzio Costa Sarecena, detengono tra l'altro, un importante patrimonio materiale storico-architettonico, paesaggistico e ambientale e di prodotti tipici locali di forte interesse per i fruitori del "*turismo mare-monti*";
- ✓ che è obiettivo dei Comuni aderenti alla Convenzione *de quo*, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, la promozione dello sviluppo economico e sociale e l'insediamento di nuove attività produttive, nonché la ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;

DATO ATTO che il comma 7, dell'art. 2 – *in rubrica – Modalità di presentazione dei progetti* – del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022, recante "*Predisposizione del Piano nazionale per*

la riqualificazione dei piccoli comuni", stabilisce che:

7. Il Piano assicura la priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei valori storico paesaggistici;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. In particolare, ai sensi del citato art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

2) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi del citato art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS S.p.a., al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività' di interesse comunale. Ai sensi del medesimo articolo, i piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 i piccoli comuni possono inoltre individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Detti interventi integrati, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari anche stipulando convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente ai beni degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità;

CONSIDERATO che sulla scorta dell'acquisita consapevolezza storica da patte dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino, sono intervenuti accordi per agire in maniera sinergica nella *messa in sicurezza e*

riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, e più complessivamente per promuove e favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei due piccoli comuni, promuove l'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, e tutelare e valorizzare il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Nonché, promuovere l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico, consapevoli che l'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni;

ATTESO che l'intervento congiunto mira a garantire sistema integrato di sviluppo territoriale che consenta la migliore fruibilità agli abitanti delle singole comunità, ma che sia oltretutto in grado di valorizzare il territorio ai fini dell'incremento di fruibilità esterna e l'aumento del turismo mare-monti;

PRESO ATTO che i Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino hanno ritenuto opportuno e necessario partecipare in forma associata alla Linea di finanziamento a valere sulle risorse appositamente stanziate sul bilancio nazionale, giusta Legge 6 ottobre 2017 n.158 "*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni"*, per la presentazione di un progetto unico di *messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici* a beneficio dei territori di riferimento;

TENUTO CONTO che, il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha dato la disponibilità ad assumere le funzioni di Comune capofila e quindi a presentare l'istanza di ammissione al contributo indicando l'elenco dei comuni facenti parte della forma associativa e tutti gli interventi individuati dai Comuni associati, con i relativi CUP che sarà cura dello stesso Ente generare;

PRESO ATTO che sarà compito del Comune capofila assicurare la coerenza della strategia posta a fondamento della proposta progettuale e che lo stesso sarà unico assegnatario delle risorse per la realizzazione di tutti gli interventi e provvederà ad iscrivere le somme nel Bilancio e nel programma triennale 00.PP. ovvero nel D.U.P. dell'intero progetto finanziato, oltre che a rendicontare e monitorare le opere realizzate, classificando le opere sotto la voce "*Contributo investimenti riqualificazione urbana legge di bilancio 2023*";

DATO ATTO

che il Comune di Piraino con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 21/10/2022 ha stabilito di partecipare in forma associata con il Comune di Sant'Angelo di Brolo al bando per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni di cui alla Legge 6 ottobre 2017, n. 158;

che il Comune di Sant'Angelo di Brolo con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/10/2023 ha stabilito di partecipare in forma associata con il Comune di Piraino al bando per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni di cui alla Legge 6 ottobre 2017, n. 158;

VALUTATO che sussistono i presupposti e l'interesse ad attivare un accordo fra i Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino, per la presentazione, in forma associata di un progetto unitario e condiviso avente come obiettivo la realizzazione di interventi o insiemi di interventi coordinati volti a ridurre i fenomeni della marginalizzazione, del degrado sociale e migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale così come richiesto dalla normativa soprarichiamata;

VISTO che con la dicitura "*forma associata*" si intendono le convenzioni disciplinate ex Art. 30 del D.Lgs.267 del 18/8/2000 (TUEL), ovvero Unioni dei Comuni o Comunità Montane;

DATO ATTO che i tecnici comunali incaricati hanno redatto in data ottobre 2023 il *Progetto "Esecutivo"* dell'intervento oggettivato, in ossequio alle direttive impartite dall'Amministrazione, dell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00;

DATO ATTO che questo Ente con Delibera di G.M. n. 191 del 27/10/20223 ha stabilito di:

DI APPROVARE *il Progetto "Esecutivo" dei lavori "****Messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici nei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino"****, redatto dai Tecnici Comunali in data ottobre 2023, in ossequio alle direttive impartite dall'Amministrazione, dell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00;*

DI DARE ATTO

che *l'intervento ha un livello progettuale "Esecutivo";*
che *à stato acquisito il seguente CUP: E57H23001420007;*
che *non sussistono vincoli ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto;*
che *il progetto presentato non è finanziato da altre fonti;*
che *l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e pubblicità;*
DI STABILIRE *di partecipare a* Bando Pubblico emanato dalla *Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia – Per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, in attuazione della legge 6 ottobre 2017 n.158 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni";*
DI APPROVARE *tutti gli elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del suddetto* Bando Pubblico;
DI AUTORIZZARE *il Sindaco a partecipare al* Bando Pubblico emanato dalla *Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia – Per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, in attuazione della legge 6 ottobre 2017 n.158 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni";*
DI AUTORIZZARE *il Sindaco a sottoscrivere eventuali accordi di collaborazione pubblico-privato e /o lettere di intendi con Istituzioni, Enti, Associazioni, etc.;*
DI DEMANDARE *al Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto.*
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024 che approva la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalità previste dall'articolo 7, commi 4 e 5, del Bando e individuati in base al nome dell'Ente proponente e al CUP, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 16 maggio 2022;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/12/2025, con il quale si è statuito:
Articolo 1 – *in rubrica - (Enti beneficiari del contributo)*
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, "Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni ", sono assegnate agli enti promotori dei progetti nell'ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni secondo l'ordine di graduatoria previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024 ed in base alle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello Stato.
2. Sulla base delle risorse disponibili da erogare negli anni 2025-2028, sono finanziati i progetti fino alla posizione 91 della graduatoria approvata con il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, indicati nell'allegato 1 al presente decreto, con esclusione dei progetti degli enti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Gli enti promotori, singolarmente o in forma associata, sono tenuti alla sottoscrizione del modello di convenzione approvato dal presente decreto.
4. Per gli enti che hanno presentato domanda di finanziamento in forma associata, il modello di convenzione è sottoscritto dal legale rappresentate dell'ente capofila.
Articolo 2 – *in rubrica - (Avviamento dei lavori e monitoraggio degli interventi)*
1. L'ente promotore, singolarmente o in forma associata, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i seguenti termini:
a. per gli interventi il cui importo è inferiore a 2.500.000 euro, con progettazione esecutiva, l'affidamento dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre 2026;
2. I termini di cui al comma 1 sono riferiti all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del primo codice identificativo di gara (CIG) dei lavori stessi.
3. Il controllo sull'affidamento dei lavori è desunto dal corredo informativo del CIG acquisito dalla Banca dati ANAC. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento.

4. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi ammessi al finanziamento è effettuato da parte degli enti promotori degli interventi medesimi attraverso i propri sistemi informativi gestionali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalità tecniche dallo stesso definite, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Gli interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017 - riqualificazione piccoli comuni 2025».
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, il contributo è revocato e le somme già erogate sono recuperate dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota di contributo assegnato.
RILEVATO che dall'allegato 1) al suddetto Decreto, risulta che l'intervento *de quo* è utilmente inserito al n. 33;
VISTA la *Convenzione inerente al finanziamento concesso dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, per il progetto CUP: E57H23001420007;*
VISTO l'art. 4 del Decreto 2/Gab. Del 17 gennaio 2024 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, recante - "*Adozione prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024*", il quale dispone:
Il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024" adottato con il presente decreto, al quale si attengono per la realizzazione dei lavori di loro competenza gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, così come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 - Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha validità dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024
VISTO il parere ANAC – Funz. Cons. 25/2023 il quale conferma che "….*Alla luce di quanto sopra, le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati, secondo le previsioni dell'art. 23 del Codice, tenuto anche conto delle intervenute disposizioni del citato art. 26, comma 2, del d.l. 50/2022 (parere Funz Cons 64/2022)*";
DATO ATTO che i progettisti all'uopo incaricati hanno aggiornato il progetto dei lavori di che trattasi al vigente Prezziario Regionale Sicilia;
RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture, n. 101 del *18/10/2026 con la quale è stato disposto:*
DI NOMINARE Il Geom. Ricciardi Vittorio il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per la gestione delle competenze di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.i. - allegato I.2 - per il progetto di cui in oggetto.
DI NOMINARE l'Ing. Domenico Alampi ed il Geom. Leone Basilio, le funzioni di progettista del progetto lavori in oggetto
DI ASSUMERE direttamente dal sottoscritto, Ing. Scaffidi Tindaro Pino il ruolo di Supporto al Progettista e al Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il progetto di cui in oggetto.
DATO ATTO che il Sindaco di Piraino di sostituire il progettista Ing. Domenico Alampi con l'Arch. Nadia Lupica Spagnolo – Funzionario Tecnico di E.Q. - Tecnico Comunale;
VISTO l'Art. 15 - *in rubrica - Responsabile unico del progetto (RUP), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale, dispone:*
1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche

amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
VISTO l'ALLEGATO I.2 – *in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice),* che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;
VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
ATTESO che si rende necessario procedere alla nomina/conferma dei progettisti e del Responsabile Unico del Progetto;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
VISTA la legge n. 142/1990, così come recepita nella Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 e s,m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e provvedimenti in premessa richiamati;

DETERMINA

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
DI CONFERMARE:

- ✓ Il Geom. Ricciardi Vittorio, Responsabile Unico del Progetto con le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 15 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato I.2 - per il progetto di cui in oggetto;
- ✓ Supporto al Progettista e al Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Ing. Tindaro Pino Scaffidi – Responsabile E.Q. dell'Area Urbanistica ed Infrastrutture per il progetto di cui in oggetto;
- ✓ Il Geom. Leone Basilio progettista del progetto lavori in oggettivati;

DI NOMINARE l'Arch. Nadia Lupica Spagnolo – Funzionario Tecnico di E.Q. - Tecnico Comunale, progettista in sostituzione dell'Ing. Domenico Alampi;
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Il Responsabile del Procedimento
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

IL DIRIGENTE
AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI NEI COMUNI DI SANT'ANGELO DI BROLO E PIRAINO". C.U.P.: E57H23001420007 - CORFERMA/NOMINA RUP E PROGETTISTI**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 24/09/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.